

Scheda tecnica della legge regionale n. 22 del 2005

Nel 2004, con la legge n. 11, la Regione Emilia-Romagna, con l'intento di sviluppare le potenzialità di crescita civile, democratica e culturale, nonché sociale ed economica, offerte dalla società dell'informazione, ha delineato il quadro generale per lo sviluppo delle tecnologie di informazione e comunicazione.

L'art. 12 della legge in questione, in particolare, stabiliva che il complesso delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni costituisse patrimonio comune per le attività istituzionali degli enti che operano in ambito regionale per finalità di pubblico interesse. La stessa norma prevedeva poi che tale patrimonio fosse accessibile, nel rispetto di determinati limiti lì previsti, anche ai soggetti privati.

A seguito di impugnazione sollevata dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale, l'art. 12 in esame è stato dichiarato illegittimo perché in contrasto con la legislazione statale vigente in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196/03).

La Regione Emilia-Romagna recependo quanto statuito dalla Corte Costituzionale è successivamente intervenuta mediante la L.R. n.22/2005, con cui ha riscritto integralmente l'art 12 della legge regionale n. 11 del 2004 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) e il comma 1 dell'art. 13 della stessa legge (anch'esso dichiarato illegittimo dalla Consulta).

Il novellato art. 12, al comma 1, ridefinisce la nozione di "patrimonio informativo pubblico," quale "insieme dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio di pubbliche funzioni".

Il secondo comma dell'art. 12 impone il rispetto di tutta la normativa contenuta nel Codice della privacy, e non solo dell'art. 18 del d.lgs. n. 196/03, come precedentemente prescritto.

Il comma terzo dell'art. 12, conferma poi alla Giunta il ruolo di dettare le direttive tecniche di attuazione previste dall'art. 26 della L.R. n. 11 del 2004 in ordine alle modalità di acquisizione di dati da parte di soggetti privati ed alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Resta affidata alla Regione la potestà di disciplinare, anche attraverso l'adozione di un regolamento, la comunicazione, a privati o a enti pubblici economici, dei dati e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi nel "patrimonio informativo pubblico".

Al fine di superare il motivo di incostituzionalità sollevato dalla Corte, il legislatore regionale ha inoltre attuato una disciplina differenziata per la

comunicazione dei dati effettuata da soggetti pubblici e da soggetti privati che svolgono attività di interesse pubblico. In particolare, la nuova disciplina detta, per i soggetti pubblici, disposizioni specifiche in ordine alla notificazione alla Regione delle basi informative, alla loro classificazione e accessibilità, oltre ad altri aspetti rilevanti. Per quel che concerne i soggetti privati che svolgono attività di pubblico interesse, la legge sancisce il dovere della Regione di promuovere e agevolare la comunicazione dei dati, con l'esclusione, in ragione della loro natura, di quelli sensibili e giudiziari.

L'art. 2, infine, della legge 22/05 si limita ad integrare l'art. 13 della legge 11/04 richiamando il necessario rispetto integrale del d.lgs. n. 196/03.